

Cl:8.11.1  
Fasc:N.17.1/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "GRANETTA POZZO", NEL COMUNE DI FOSSANO.

PROPONENTE: SOCIETÀ ECOREL POWER S.R.L., VIA ORFANOTROFIO N. 33, 12045 FOSSANO.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 06.12.2022 con prot. di ric. n. 72080, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Ecorel Power S.r.l., con sede legale in Fossano, Via Orfanotrofio n. 33;
- con nota provinciale prot. n. 73235 del 13.12.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13.12.2022 all' 11.01.2023;
- con nota prot. n. 73236 del 13.12.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183)."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  1. con nota prot. ric. n. 3551 del 20.01.2023 l'**ASL CN1** ha comunicato quanto segue:  
Parere SISP: Comunicazioni  
L'opera prevista a progetto, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico in campo costituito da una serie di pannelli fotovoltaici disposti su struttura tubolare in asse nord sud, e con meccanismo di inseguimento solare che permetterà ai pannelli di variare inclinazione

sull'asse est-ovest, ovvero mantenendo la faccia dei pannelli orientata verso il sole per la maggior parte della giornata. Singolarmente le unità di captazione sono costituite da pilastri in acciaio zincati semplicemente infissi nel terreno, su cui poggia la struttura portante dell'inseguitore. In area centrale al campo fotovoltaico sarà realizzato un piccolo fabbricato in prefabbricato di calcestruzzo, con copertura piana, dove saranno installati gli inverter ed i trasformatori. Il collegamento tra la cabina di trasformazione e la cabina di consegna -posta in prossimità dell'ingresso all'impianto- è realizzato tramite una linea interrata esercita a 15kV e costituita da una terna di conduttori disposti su un piano parallelo ad una profondità di circa 0,8 metri.

Secondo quanto dichiarato, l'opera in progetto viene realizzata in area agricola pianeggiante, in Strada Granetta nel Comune di Fossano, in zona priva di vincoli o restrizioni su un appezzamento avente superficie complessiva pari ad ettari 2.02 circa, attualmente coltivata a seminativi e foraggiere, ricadente in classe seconda in base all'identificazione della cartografia tecnica regionale di fertilità dei suoli. Sulla base del PRGC l'area ricade in "Aree produttive agricole normali". L'appezzamento è servito dalla pubblica viabilità, corrente a margine del fondo.

Il ricettore più prossimo all'area oggetto di valutazione è un'abitazione posta a circa 30 metri di distanza dalla cabina di consegna, sul lato ovest della proprietà. Secondo le conclusioni della Relazione fornita dal proponente, i valori del campo elettrico e di induzione magnetica presso il ricettore più vicino saranno ampiamente al di sotto dei valori di esposizione e di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Sulla base della valutazione di impatto acustico (la cui area di studio è stata identificata in base alla posizione di due civili abitazioni rispetto al fabbricato contenente inverter e trasformatori, considerati le sorgenti sonore più rilevanti), risulta che il progetto in esame rispetterà i limiti assoluti di immissione/emissione ed i differenziali di immissione previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Fossano nelle ipotesi cautelative assunte e, in generale, non comporterà significativi aumenti di rumorosità sui ricettori considerati.

Il progetto prevede che non vengano fatti scavi o asportazione di materiali salvo che per l'interramento dei cavidotti, ed i relativi pozzetti di ispezione. Il piano di posa dei cavidotti è localizzato alla profondità di circa 60/70 cm mentre, secondo quanto dichiarato, il materiale di scavo verrà totalmente reimpiegato per il loro ritombamento senza fare uso di sabbia o ghiaia, evitando l'impiego di materiali che possano risultare incoerenti con lo strato di terreno agricolo esistente. L'impiego di pilastri direttamente infissi al suolo eviterà l'impiego di fondazioni in c.a. risultando più compatibile a livello di impatto ambientale, e - secondo quanto dichiarato dal proponente- non dovrebbe ridurre la capacità e la permeabilità del suolo, consentendo al proprietario dell'area (tramite contratto stipulato con il proponente dell'impianto) di continuare a sfruttare parzialmente il terreno agricolo con le attuali attività, tra le quali la possibilità di continuare ad effettuare lo spandimento di reflui zootecnici. Il proponente, infatti, ritiene che la conformazione degli inseguitori sia tale da consentire il passaggio ai mezzi agricoli per la conduzione del fondo nelle corsie libere dalle strutture, facilitato anche dalla possibilità di ribaltamento dei moduli per una riduzione del loro ingombro in pianta durante l'esercizio dell'attività agricola di cui anzi esposto e che la parte libera dalle strutture portanti, potrà continuare ad essere oggetto di coltivazione con erbai e foraggiere; dichiara, inoltre, che la pulizia periodica dei pannelli verrà effettuata unicamente mediante l'impiego di acqua demineralizzata, a cui è stata abbattuto il grado di durezza, in pressione, e il cui smaltimento potrà avvenire, quindi, per percolazione nel terreno.

Alla luce di quanto sopra riportato, per gli aspetti di competenza di questo Dipartimento, si ritiene che l'impianto in progetto non sia da assoggettare a VIA, con la seguente raccomandazione:

l'impianto fotovoltaico dovrà essere segregato fisicamente e reso inaccessibile a terzi lungo tutto il suo perimetro, installando ostacoli rigidi (es. recinzione in materiale non elettricamente conduttivo) che impediscano l'avvicinamento di terzi alle parti attive conduttive: a tal proposito si rammenta al gestore quanto disposto dall'art. 83 D.Lgs 81/08 (lavori in prossimità di parti attive) e le distanze di sicurezza previste dalla tabella 1 dell'allegato IX (tabella modificata dal D.Lgs 106/2009) al fine di evitare possibili contatti elettrici diretti o scariche pericolose per le persone. Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza con segnali di divieto, avvertimento e di prescrizione, come previsto dal Titolo V del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- In data 31 gennaio 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire se le aree oggetto di intervento sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 9038 del 14.02.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA, facendo presente al proponente che, sulla base degli elaborati presentati (Relazione tecnico-illustrativa pag. 6), il progetto risultava ricadere in area agricola di capacità d'uso del suolo di seconda classe, pertanto INIDONEA all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, ripresi dalla D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010 e confermati nel Piano Energetico Ambientale Regionale di Regione Piemonte.
- Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico del 31 gennaio 2023, sulla base dei contributi citati, si era già evidenziato quanto segue:
  1. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1500 kWp (n. 2395 pannelli da circa 700 Wp) nel Comune di Fossano, per una produzione energetica attesa di 2,295 GWh/anno. Precisamente l'installazione sorgerà sul terreno censito al Catasto Terreni al Foglio 30, mappali 22. La superficie catastale complessiva delle particelle in esame è di 2.02 ha, classificata dal PRGC come area agricola e ricadente nella seconda classe di capacità d'uso del suolo.
  2. Dal punto di vista ambientale l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:
    - a. Suolo  
L'opera in progetto viene realizzata in area agricola non protetta coltivata a seminativi e foraggere su un appezzamento avente superficie complessiva pari a 2,02 ha circa. Secondo quanto desumibile dalla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte, l'area di che trattasi ricade in classe II, ovvero "*Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie*".  
È previsto l'impiego di 2395 inseguitori solari monoassiali la cui altezza da terra, in ragione della morfologia del suolo, varierà da 2,30 a 2,90 metri: l'impiego di inseguitori solari rialzati da terra consentirà di continuare a sfruttare parzialmente il terreno agricolo con le attuali attività mediante la semina di foraggere (presumibilmente erba medica) che, a detta del proponente, manterrà inalterate le caratteristiche del suolo dal punto di vista della biomassa. Inoltre, la conformazione degli inseguitori permette di effettuare una corretta gestione dello spandimento del refluo zootecnico, considerando che la conformazione degli inseguitori è tale da consentire il passaggio ai mezzi agricoli per la conduzione del fondo nelle corsie libere dalle strutture, facilitato anche dalla possibilità di ribaltamento dei moduli per una riduzione del loro ingombro in pianta durante l'esercizio dell'attività agricola di cui anzi esposto.  
Per ridurre l'impatto dell'opera sul suolo, il proponente ha optato per l'utilizzo di un sistema di fondazione con pali infissi nel terreno quindi l'impiego di fondazioni in c.a.  
Per la pulizia dei pannelli non verranno utilizzati prodotti detergenti ma solo acqua demineralizzata, a cui è stata abbattuto il grado di durezza, in pressione.
    - b. Vegetazione, ecosistemi e paesaggio  
L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sarà delimitata da una barriera schermante realizzata con rete ombreggiante.  
Non viene prevista alcuna fascia di vegetazione arborea/arbustiva né viene data indicazione su eventuale illuminazione dell'impianto.
    - c. Terre rocce da scavo

Il progetto prevede che non vengano fatti scavi o asportazione di materiali salvo che per l'interramento dei cavidotti ed i relativi pozzetti di ispezione, specificando che il materiale di scavo viene totalmente reimpiegato per il loro ritombamento.

L'appezzamento è interessato dalla vicinanza di una linea ENEL a 15KV, che attualmente corre in cavidotto aereo attraverso il lotto numero di mappale 22 e che sarà oggetto di interrimento (per suddetti interventi si rimanda al parere dell'ente gestore). Il punto di consegna verrà effettuato in corrispondenza dell'accesso all'impianto, con un collegamento entra-esci alla cabina di consegna esistente. Sarà inoltre realizzato un prefabbricato atto a contenere i trasformatori da BT a MT ed un locale contatori. La tratta di collegamento interrata sarà da posare ad una profondità minima di 120 cm, secondo indicazioni dell'Enel.

Per i lavori di cui sopra non viene effettuata una stima del materiale movimentato.

Si ricorda che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/20175 (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### d. Elettromagnetismo

Dall'esame della documentazione allegata e valutate le distanze dei recettori dalle parti in corrente generanti campi magnetici, si ritiene che siano rispettate tutte le DPA (distanze di prima approssimazione così come definite dal DM29/05/2008) correttamente calcolate dal proponente. Pertanto, sono rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

#### e. Dismissione

Descritta al paragrafo 0.14 dell'elaborato "Relazione tecnica-illustrativa".

Terminata la vita utile dell'impianto (assunta pari a 30 anni) si procederà con il ripristino dello stato dei luoghi ante operam. Inoltre, al fine di poter ridurre al massimo l'effetto negativo sull'ambiente, e per poter soddisfare appieno le disposizioni normative, il progetto ha privilegiato l'impiego di materiali che si prestino ad un riciclaggio completo: acciaio per le strutture, alluminio per le cornici dei moduli, vetro, rame per tutti i conduttori elettrici, plastica. Tutti i moduli fotovoltaici, così come la componentistica elettronica di impianto, soddisfano la direttiva "Rhos" e risultano assemblati con componenti prive di piombo.

L'utilizzo del calcestruzzo è limitato ai soli manufatti della cabina elettrica e del trasformatore. All'atto dello smantellamento dell'impianto verrà frantumato in situ, separato ferro di armatura e trasportato nelle vicine discariche di inerti, dove attraverso lavorazioni di omogenizzazione e vagliatura verrà trasformato in materiale nuovamente disponibile per la realizzazione di manufatti edili, quali riempimenti stradali, sottofondi o inerti da riutilizzare in nuovo calcestruzzo.

- Con nota prot. ric. n. 15024 del 13.03.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 14.03.2023 con prot. n. 15593.
- A chiarimento di quanto richiesto il proponente dichiara che:
  - L'area oggetto di intervento si trova nelle immediate vicinanze di impianti fotovoltaici a terra di tipo industriale, su inseguitore solare biassiale, in cessione totale, che sono a tutti effetti equiparati ad attività produttive.
  - L'impianto suddetto ricade in le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, ai sensi del Dlgs. n. 199 del 2021, art. 20, comma 8, punto Cter-1, e più di 500 metri da beni sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs. n. 199 del 2021, art. 20, comma 8, punto c-ter e c-quater.
  - Ai sensi del Dlgs. n. 199 del 2021, art. 20, comma 5, saranno rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
  - L'impianto avrà un'altezza non superiore ai 2,6 metri dal piano di campagna, con un impatto visivo di gran lunga inferiore a piantumazioni intensive quali frutteti o serre industriali che spesso superano i 4 metri e mezzo di altezza;
  - L'impianto verrà realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo e sarà completamente reversibile

- giunto a fine vita;
- Costituisce la miglior tecnologia disponibile di sfruttamento della risorsa suolo, massimizzando con inseguitore solare monoassiale la produzione di energia elettrica;
  - La superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sarà utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo): la produzione congiunta di energia e produzione agricola valorizza al meglio le potenzialità agro energetiche dei suoli. Con l'attuale crisi energetica in corso, in un mondo con una popolazione mondiale di 8 miliardi di individui, si è finalmente compreso che il bene energia risulti essere prioritario anche rispetto alla risorsa alimentare, che non può più essere prodotta senza la prima; non ci troviamo in presenza di una competizione tra due risorse, ma assistiamo ad un prezioso complemento e completamento delle stesse.
- In data 4 aprile 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate, sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese, istruita la documentazione depositata, l'Organo Tecnico ha unanimemente ritenuto che **il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. ric. n. 3551 del 20.01.2023 dell'**ASL CN1**, in premessa richiamata.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

#### **Considerato che:**

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l'interferenza con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione;
- In data 4 aprile 2023, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 6188 del 1.02.2023, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e**

segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., in quanto è emerso che, pur considerando il cumulo con gli altri impianti fotovoltaici (di altra proprietà) presenti nell'intorno del sito in esame, sempre nel territorio del comune di Fossano, l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

**Tutto quanto sopra esposto e considerato,**

## **DISPONE**

**1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.12.2022 con prot. di ric. n. 72080, da parte del legale rappresentante della Società Ecorel Power S.r.l., con sede legale in Via Orfanotrofo n. 33 a Fossano, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

**2. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento, dovrà essere debitamente chiarita la seguente affermazione: "L'impianto suddetto ricade in aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale".**

A tal proposito **SI SEGNALE CHE**, da una verifica, l'area a destinazione industriale/produttiva di riferimento parrebbe in contrasto con le destinazioni d'uso previste dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore vigente nei Comuni di Fossano e di Genola.

Infatti l'area indicata dal proponente come produttiva, nella Tav. 11, viene classificata dal PRGC di Genola come "Area agricola produttiva" in cui *"gli interventi hanno prioritariamente ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo"*.

Tali aree pertanto parrebbe abbiano funzione prettamente agricola distinta da quella industriale, esercitata in area "C12 - Ambiti dei grandi complessi industriali", di cui all'art. 14 del delle Norme di Attuazione del PRGC vigente del Comune Fossano, o in quella "P1 - area per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento", normate dall'art. 17 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente del limitrofo Comune Genola, **che distano a più di un chilometro.**

**Per ulteriori approfondimenti si rimanda al parere dell'ARPA Dip. di Cuneo. in allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).**

**3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali,** secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):

**Prima dell'avvio dei lavori** vengano trasmessi all'autorità competente e all'ARPA Dip. Cuneo:

- a) Chiarimenti in merito alla compatibilità della prosecuzione della pratica dello spandimento dei reflui zootecnici con la presenza e l'esercizio dell'impianto FV;
- b) Chiarimenti in merito all'eventuale illuminazione notturna dell'impianto anche in relazione a quanto previsto dalla L.R. 31/2000 e s.m.i.
- c) Per quanto attiene **la fase di cantiere**, è opportuno che venga assicurata un'attenta gestione del top soil durante le lavorazioni che prevedono movimenti terra. Prima dell'inerbimento, se necessario, dovrà essere effettuata una lavorazione superficiale del terreno per superare possibili criticità derivanti dalla compattazione del suolo da parte dei mezzi d'opera impiegati per la realizzazione dell'impianto. Inoltre, è necessario che il proponente richieda apposita deroga ai sensi della D.G.R. 27/06/12 n° 24-4049.

**In fase di esercizio** il proponente dovrà:

- d) Effettuare il monitoraggio del livello prestazionale energetico ed ambientale dell'impianto fotovoltaico ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo.
- e) Prevedere, quale mitigazione visiva e per assicurare un migliore inserimento ambientale dell'impianto, un'adeguata fascia di vegetazione arborea/arbustiva a confine delle aree interessate dal campo fotovoltaico, da realizzarsi utilizzando specie legnose proprie della flora locale. La funzionalità della fascia dovrà essere mantenuta durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, provvedendo al risarcimento delle fallanze dove necessario ed effettuando eventuali interventi di potatura al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (indicativamente non oltre l'inizio del mese di marzo di ogni anno), secondo un piano delle manutenzioni da presentare per eventuali osservazioni contestualmente alla comunicazione di avvio lavori all'ARPA, unitamente all'elenco delle specie impiegate.
- f) La recinzione di nuova realizzazione dovrà essere sollevata da terra di circa 20 cm per consentire il passaggio della piccola fauna.
- g) Qualora durante la vita utile dell'impianto la prospettata coltura foraggera dovesse essere abbandonata, dovrà comunque essere garantito e adeguatamente mantenuto l'inerbimento di tutta la superficie occupata dallo stesso.
- h) **In fase di *post operam***, dovrà essere valutata la necessità di eventuali interventi correttivi/ammendanti atti a migliorare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo.

### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

<p><b>ESTENSORE:</b> Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--